



REGOLAMENTO CENTRO ORTO BOTANICO DI URBINO (COBU)

**(emanato con Decreto Rettorale n.440/2013 in data 9 ottobre 2013 e
modificato con Decreto Rettorale n.507/2015 in data 20 ottobre 2015)**

in vigore dal 1° novembre 2015

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Compiti istituzionali

Articolo 3 - Organi del COBU

Articolo 4 - Prefetto

Articolo 5 - Funzioni del Prefetto

Articolo 6 - Consiglio

Articolo 7 - Funzioni del Consiglio

Articolo 8 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Articolo 9 - Gestione dei fondi

Articolo 10 - Risorse del Centro

Articolo 11 - Altre norme

Articolo 1

Finalità

Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto di Ateneo, definisce i compiti istituzionali, la gestione amministrativa ed il funzionamento dell'Orto Botanico quale Centro dipartimentale di ricerca e di supporto alla ricerca ed alla didattica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il Centro afferisce amministrativamente al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e viene di seguito indicato come COBU (Centro Orto Botanico Urbino).



Articolo 2

Compiti istituzionali

Compiti istituzionali del COBU sono:

- proteggere, conservare, valorizzare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio storico - naturalistico dell'Orto Botanico, complesso architettonico storico artistico con vincolo della Soprintendenza di giardino pensile, in cui sono inserite collezioni viventi e piante storiche;
- promuovere la conoscenza scientifica nel campo della botanica;
- conservare e moltiplicare specie botaniche rare (locali e non) e/o a rischio di estinzione nel contesto della salvaguardia delle biodiversità e per finalità didattiche;
- promuovere la conoscenza delle tecniche di coltivazioni specialistiche (orchidee, succulente, tropicali, carnivore, etc.);
- mantenere relazioni scientifiche con altri Orti Botanici italiani e stranieri (scambi di semi, fornitura dati meteorologici, consulenze tecnico-scientifiche, etc.);
- svolgere e incentivare la ricerca e la sperimentazione in tutte le discipline botaniche che per loro natura possono avere un rapporto diretto con l'Orto Botanico;
- svolgere funzioni di supporto all'insegnamento della Botanica e di altre materie ad essa collegate;
- promuovere l'attività didattico - educativa in ambito naturalistico con particolare riguardo per tutte le scuole di ogni ordine e grado, mediante l'apertura giornaliera dell'Orto al pubblico e mediante l'organizzazione di visite guidate, stages, lezioni teorico pratiche di biologia vegetale, erboristeria, giardinaggio, etc.;
- favorire lo scambio di informazioni e di materiale fra gli afferenti al Centro nel quadro di una collaborazione fra i Dipartimenti di questa o di altre Università;
- stimolare iniziative di collaborazione e attività di studio con la comunità scientifica nazionale e internazionale, mettendo a disposizione competenze scientifiche e creandone di nuove.

Articolo 3

Organi del COBU

Sono organi del COBU:

- il Prefetto;
- il Consiglio.

Articolo 4

Prefetto

Il Prefetto, indicato dal Consiglio del COBU, è nominato con decreto del Rettore sentito il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), tra i docenti universitari di discipline botaniche, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Prefetto può nominare un Vice-Prefetto, scelto fra i professori e i ricercatori facenti parte del Consiglio del COBU. Il Vice-Prefetto supplisce il Prefetto in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza e cessa alla cessazione del Prefetto.

Nel caso in cui il Prefetto non sia di ruolo dell'Ateneo il Vice Prefetto, sentito il Rettore, assume le funzioni amministrative.



Articolo 5

Funzioni del Prefetto

Il Prefetto convoca e presiede il Consiglio, cura l'esecuzione delle decisioni, promuove le attività del COBU, provvede all'esatta applicazione del Regolamento, tiene i rapporti con gli Organi accademici, gli Enti pubblici e privati. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Prefetto esercita le seguenti funzioni:

- formula annualmente le richieste di finanziamento per il funzionamento del COBU in conformità alle linee guida espresse dal Consiglio;
- promuove l'incremento delle collezioni vegetali attraverso le proposte di acquisto e la moltiplicazione delle piante, nonché gli scambi con gli altri Orti Botanici;
- provvede all'organizzazione generale dell'Orto Botanico e delle collezioni vegetali;
- propone gli ordini degli strumenti per il lavoro;
- propone il pagamento delle relative fatture;
- redige annualmente una relazione sull'attività dell'Orto che è trasmessa al Rettore e agli Organi accademici, dopo l'approvazione da parte del Consiglio del COBU;
- istruisce le pratiche per il Consiglio del COBU.

Articolo 6

Consiglio

Fanno parte del Consiglio:

- il Prefetto del COBU che lo presiede;
- i professori e i ricercatori dell'Ateneo appartenenti al Macrosettore 05/A-Biologia Vegetale;
- i professori e i ricercatori appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari che abbiano fatto richiesta di afferenza al Centro, approvata dal COBU e dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) in considerazione dei limiti e delle esigenze della struttura;
- un addetto del personale tecnico-amministrativo in servizio c/o il Dipartimento sede amministrativa, individuato dal Consiglio stesso, sentito il Direttore Generale.

Il Consiglio è convocato dal Prefetto in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri. Alle sedute del Consiglio il docente più giovane in ruolo funge da segretario delle riunioni.

Articolo 7

Funzioni del Consiglio

Il Consiglio è responsabile della gestione del COBU per quanto attiene alle competenze previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Il Consiglio del COBU ha le seguenti funzioni:

- indica al Rettore per la nomina ed al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) il nominativo del Prefetto;



- predisporre i piani di sviluppo del COBU;
- detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al COBU, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;
- esercita attività consultiva nella cura delle collezioni vegetali, negli scambi con altri Orti Botanici, nei programmi didattici e nell'organizzazione delle spedizioni scientifiche per l'incremento delle collezioni vegetali;
- esprime pareri su spedizioni e ricerche attinenti alle finalità dell'Orto Botanico;
- fissa il calendario e l'orario di apertura al pubblico, e propone l'entità del biglietto di ingresso;
- esamina le richieste di utenza interna e quelle di enti pubblici e privati proponendo la deliberazione delle relative tariffe;
- approva la relazione del Prefetto sui risultati ottenuti in corrispondenza con le linee guida assunte.

Articolo 8

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con voto deliberativo; in caso di parità prevale il voto del Prefetto.

Delle adunanze del Consiglio sono redatti regolari verbali da conservare in appositi registri, consultabili da tutti i componenti del Consiglio; ogni verbale è sottoscritto dal Prefetto e dal Segretario.

Articolo 9

Gestione dei fondi

Il COBU opera mediante i finanziamenti assegnati dall'Ateneo per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e con i fondi che può ottenere con la gestione della struttura Orto Botanico nonché derivanti da donazioni o contributi pubblici e privati.

Articolo 10

Risorse del Centro

Il Centro, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dei mezzi, degli spazi e delle attrezzature presenti nel Centro stesso.

Articolo 11

Altre norme

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.